

TRASFERIMENTI E PASSAGGI

A.S. 2025/2026

Personale docente, educativo e ATA

Scheda tecnica

UIL Scuola RUA

PERSONALE DOCENTE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

PERSONALE DOCENTE A QUALUNQUE TITOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE CON NOMINA SOLO GIURIDICA) ENTRO L'A.S. 2022/23:

- Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se per gli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 non ha presentato domanda o l'ha presentata ma non ha ottenuto nessun movimento.
- Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se negli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 ha ottenuto il movimento all'interno della provincia di titolarità in una scuola all'interno o fuori dal comune di titolarità, attraverso l'espressione del codice sintetico - "comune" o "distretto" indicato nel modulo domanda.
- Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se negli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 ha ottenuto il movimento in altra provincia in una scuola attraverso l'espressione del codice sintetico - "comune", "distretto" o "provincia" indicato nel modulo domanda.

CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Non può presentare domanda di mobilità, **neanche qualora rientrasse nelle deroghe previste dal CCNI:**

- Il docente che **nell'a.s. 2024/25** ha un contratto a **tempo determinato** finalizzato al ruolo (GPS I fascia sostegno/concorso straordinario bis).
- Il docente che **nell'a.s. 2024/25** ha un contratto a **tempo determinato** assunto da concorso PNRR (anche nei casi in cui non ha stipulato il contratto a tempo determinato perché assunto successivamente all'1/9/2024).

Non può presentare domanda di mobilità **per l'a.s. 2025/26, a meno che non rientri nelle deroghe previste dal CCNI:**

- **Il docente a qualunque titolo assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza, anche solo giuridica, 1/9/2023.**

Es. docente assunto dalle GAE o dai concorsi (compresi quello PNRR) **direttamente a tempo indeterminato l'1/9/2023** – anche con nomina solo giuridica dall'1/9/2023.

Attenzione: il docente assunto con contratto a tempo determinato l'1/9/2022 dalla I fascia GPS sostegno e che è stato confermato in ruolo l'1/9/2023, ha un contratto con retrodatazione giuridica in ruolo all'1/9/2022, per cui è fuori dal blocco e può presentare domanda senza ricorrere alle deroghe. Stessa cosa vale per il docente assunto da concorso straordinario bis nel 2022/23 e confermato in ruolo nel 2023/24 (l'anno svolto a tempo determinato rientra comunque nel triennio di blocco).

- **Il docente a qualunque titolo assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza, anche solo giuridica, 1/9/2024.**

Es. docente assunto dalle GAE o dai concorsi (compresi quello PNRR) **direttamente a tempo indeterminato l'1/9/2024** – anche con nomina solo giuridica - **o docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo l'1/9/23 e confermato in ruolo l'1/9/24** (sia GPS I fascia che concorso straordinario bis).

Attenzione: in questo caso il docente assunto con contratto a tempo determinato l'1/9/2023 dalla I fascia GPS sostegno e che è stato confermato in ruolo l'1/9/2024, ha un contratto con retrodatazione giuridica in ruolo all'1/9/2023, per cui rientra comunque nel blocco e non può presentare domanda.

Il docente a tempo indeterminato, indipendentemente dall'anno di assunzione in ruolo, che nell'a.s. 2023/24 o 2024/25 ha presentato domanda di trasferimento/passaggio, all'interno o fuori il comune di titolarità o in altra provincia, ottenendo una scuola indicata puntualmente nel modulo domanda.

DEROGHE

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24 nonché i docenti che nell'a.s. 2023/24 o 2024/25 hanno ottenuto la mobilità per scelta puntuale di scuola, possono presentare domanda di mobilità pr l'a.s. 2025/26 se rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed

- affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (**non è necessaria la convivenza con il figlio**);
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile, in quest'ultimo caso **non è necessaria la convivenza con l'assistito**);
- c) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (**non è necessaria la convivenza con il genitore**).

Cosa è obbligatorio fare per fruire della deroga:

1. Documentazione

È obbligatorio allegare alla domanda di mobilità:

- **la dichiarazione personale**, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate;
- **nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d)**, la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nell' O.M. che regola la mobilità.

2. Preferenze da esprimere nel modulo domanda

- **I docenti che si ricongiungono al figlio o al genitore** beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in essi). Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune vicino a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicino che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto. **L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.** La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.
- **I docenti beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992**

(disabilità personale) devono esprimere come prima preferenza il proprio comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, **di residenza** (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in esso). **Anche in questo caso l'espressione di detto comune è sempre obbligatoria.**

Non rientrano altresì nei vincoli:

- i docenti che risultano in **soprannumero o in esubero**;
- **esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo per scelta puntuale di scuola**: se beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13, comma 1, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

DOCENTI DI SOSTEGNO

I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità **solo per posti di sostegno.**

Passaggio di ruolo

Il docente titolare sul sostegno può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il grado richiesto anche all'interno del quinquennio (in questo caso una volta ottenuto il passaggio di ruolo il conteggio del quinquennio ricomincia).

Novità: Il docente titolare sul sostegno (es. I grado), che è anche in possesso della specializzazione sul sostegno di altro grado (es. II grado), **ma è privo di abilitazione per una classe di concorso del grado richiesto** (es. non ha l'abilitazione per nessuna delle classi di concorso del II grado), può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il grado richiesto anche all'interno del quinquennio (anche in questo caso una volta ottenuto il passaggio di ruolo il conteggio del quinquennio ricomincia).

Resta confermato che, terminato il quinquennio, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso all'interno del grado in cui ha ottenuto il passaggio di ruolo su sostegno **è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta.**

Servizio utile ai fini del quinquennio

Ai fini dell'assolvimento del quinquennio su posto di sostegno, oltre agli anni di ruolo svolti sul sostegno, **compreso l'anno scolastico in corso**, e l'eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, si contano anche:

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.

TRASFERIMENTI PROVINCIALI DA POSTO DI SOSTEGNO A POSTO COMUNE TERMINATO IL QUINQUENNIO - ALIQUOTE

Per l'a.s. 2025/26 i trasferimenti a domanda **nella provincia di titolarità** da posto sostegno a posto comune **dei docenti senza precedenza** vengono realizzati **sul 100% posti disponibili**.

POSTO DISPARI (MOBILITÀ O RUOLO) PER L'A.S. 2025/26

Per l'anno scolastico 2025/2026 il posto dispari è destinato **alla mobilità**.

PASSAGGI DI CATTEDRA E RUOLO - COMPRESSE LE CLASSI DI CONCORSO ACCORPATE

È possibile il **passaggio di ruolo** su una classe di concorso **di quelle accorpate** ai sensi del DM 22 dicembre 2023 **anche se privi del titolo di accesso/abilitazione**.

Es. il docente titolare sulla (ex) A22 può presentare domanda di passaggio di ruolo per la A12 anche se non ha il titolo di accesso per quest'ultima.

Resta confermato che per poter richiedere il passaggio (cattedra/ruolo) è necessario aver superato l'anno di formazione e prova al momento della domanda.

Passaggi di cattedra e di ruolo: cosa prevale

Il docente può presentare contestualmente anche tre distinte domande: 1) trasferimento, 2) passaggio di cattedra (anche per più classi di concorso dello stesso grado) e 3) passaggio di ruolo (per un solo ruolo).

In caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra prevalendo comunque su queste ultime.

In caso di presentazione di domande di trasferimento e passaggio di cattedra, è il docente che deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza. Qualora ometta tale indicazione prevale comunque il passaggio di cattedra

ESIGENZE DI FAMIGLIA

- Per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli. **Punti 6.**
- Per ogni figlio inferiori a 6 anni. **Punti 5.**
- Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a

proficuo lavoro. **Punti 4.**

- d) Per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a. b e c della nota sub 9. **Punti 6.**

PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ

Per il servizio di ruolo prestato **senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici** nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica:

pp. 12

Per ogni ulteriore anno di servizio:

- **entro il quinquennio: 5 punti;**
- **oltre il quinquennio: 6 punti.**

Nota bene:

Ai fini del trasferimento e del passaggio bisogna aver maturato, nella stessa scuola di attuale titolarità, **almeno un triennio escluso l'anno in corso.**

Per cui, il punteggio minimo assegnabile (12 pp.) è attribuito agli immessi in ruolo nell'a.s. 2021/22 e anni scolastici precedenti.

I docenti assunti in ruolo nell'a.s. 2022/23 e 2023/24 potranno far valere il punteggio di continuità eventualmente maturato **esclusivamente nella graduatoria interna di istituto.**

LE FASI

Per tutti i docenti la mobilità si svolgerà in **tre fasi:**

- I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- II fase: intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità che se richiesti tra comuni diversi).
- III fase: Trasferimenti in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo all'interno della provincia di titolarità e fra province diverse.

ALIQUOTE

Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi **della III fase**

Al termine dei trasferimenti provinciali - comunali e intercomunali (I e II fase):

- il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo,
- l'altro 50% alla III fase ovvero ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali).

Del 50% destinato alla III fase:

- I trasferimenti **interprovinciali** si effettueranno dopo quelli provinciali: nel limite del 25%, delle disponibilità.
- I passaggi di **cattedra e di ruolo** (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno: nel limite del 25% delle disponibilità.

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali.

LE PREFERENZE

Numero

Le preferenze saranno **minimo 1 e massimo 15** per tipologia di movimento ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

Nel caso di preferenze **sia provinciali che interprovinciali** la domanda **è unica**, per tipologia di movimento, per tutti gli ordini di scuola, sempre con un minimo di 1 preferenza e un massimo di 15 preferenze.

Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire nella domanda (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province o 10 scuole e 5 comuni e così via).

Nel caso di presentazione di più tipologie di movimento (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per **ciascuna domanda**.

Tipologia

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- scuole puntuali
- comuni (o distretti sub comunali per le città metropolitane)
- distretti
- codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Per la scuola **primaria** sono esprimibili anche i posti per **educazione motoria**.

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

Istruzione degli adulti, che comprende:

- corsi serali degli istituti di secondo grado;
- centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.

Specifici codici

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;

- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

Strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A e comuni isolani

I docenti che intendono trasferirsi su posti attivati presso **strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A.** dovranno indicare puntualmente tra le preferenze i codici delle scuole ove sono attivati tali posti.

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, distretto sub comunale e provincia): L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

Comuni isolani

Qualora una provincia comprenda **comuni isolani**, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia":

il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani, allora deve utilizzare come preferenza di tipo sintetico l'indicazione del distretto "isole della provincia";

il docente non intende trasferirsi nei comuni isolani, allora non deve esprimere l'indicazione del distretto "isole della provincia".

Sedi carcerarie scuola primaria

Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti utilizzati negli ultimi 2 anni sulle predette sedi. Ai fini dei 2 anni si considera anche l'anno in corso. La domanda si presenta in modalità cartacea all'ATP di titolarità.

Cattedre orarie esterne scuola di I e II grado

Nella scuola secondaria di I e II grado le cattedre possono essere:

- a) solo interne (tutte le ore della cattedra sono in un'unica autonomia scolastica);
- b) esterne nello stesso comune (le ore della cattedra sono divise tra due o più scuole di uno stesso comune);
- c) cattedre tra comuni diversi (le ore della cattedra sono divise tra due o più scuole di uno stesso comune).

Attenzione: quando il docente inserisce le preferenze all'interno del modulo-domanda ed esercita l'opzione b) o c), non può scegliere la scuola di eventuale completamento.

Cattedre esterne (preferenza puntuale o sintetica)

In caso di **preferenza puntuale** (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine

sequenziale:

- le cattedre interne alle scuole;
- le cattedre orario esterne stesso comune;
- le cattedre orario esterne tra comuni diversi.

In caso di **preferenza sintetica** (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino.

DOCENTI SENZA SEDE O IN ESUBERO SULLA PROVINCIA

Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio in provincia, al termine della II fase, secondo la tabella di viciniorietà tra comuni a partire dalla prima preferenza espressa.
- Se non presenta domanda sarà trattato con punteggio zero a partire dal primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.

MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE - EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.

- I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.
- La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.
- I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

PUNTEGGIO DEL SERVIZIO DI PRE RUOLO E DIVERSO RUOLO

Ai soli fini della mobilità a domanda (trasferimenti/passaggi), il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo **è equiparato** a quello di ruolo.

PERSONALE EDUCATIVO

Non rientra in nessuna tipologia di vincolo.

SEDI RICHIESTE

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili.

TIPOLOGIE

Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando istituto, comune, provincia.

PREFERENZE PROVINCIALI

Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

PREFERENZE INTERPROVINCIALI

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse, oltre a quella di titolarità.

SERVIZIO DI RUOLO E DIVERSO RUOLO

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo **è equiparato** a quello di ruolo.

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE

La mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (dalla primaria alla secondaria) avviene con i seguenti criteri:

- la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (inclusa quella di appartenenza);
- la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
- l'Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di tutti i docenti di religione a tempo indeterminato; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l'eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica.

Inoltre:

- Per poter chiedere il trasferimento da una diocesi ad un'altra il docente deve avere l'idoneità della diocesi di destinazione.
- Per poter chiedere il passaggio dalla primaria alla secondaria e viceversa, bisogna essere idonei nel grado richiesto.

N.B. L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, dunque non nella prima fase dei trasferimenti.

Le fasi

Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

- I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi;
- II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione;
- III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione;
- IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse;
- V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

Annualmente tutti i docenti di religione a tempo indeterminato devono presentare la scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari. La tempistica viene individuata da apposita comunicazione da parte del Ministero salvo diversa indicazione da parte degli Uffici scolastici territoriali.

PERSONALE ATA

Non rientra in nessuna tipologia di vincolo.

MOVIMENTI PROVINCIALE E INTERPROVINCIALI

- Il personale ATA in attesa di sede definitiva (es. neo immesso in ruolo) deve presentare domanda di mobilità.
- Il personale ATA, anche in attesa di sede definitiva, può chiedere **contemporaneamente il trasferimento provinciale e interprovinciale, in un'unica domanda**, fino ad esprimere **complessivamente 15 preferenze**.
- Il personale ATA può chiedere il passaggio di profilo (nella stessa area) purché in possesso del titolo.

PERSONALE IN ATTESA DI SEDE DEFINITIVA

- Qualora non presenti domanda di mobilità verrà trasferito d'ufficio.
- Qualora non ottenga alcuna delle preferenze indicate nella domanda, la sede definitiva è assegnata tra la prima disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di vicinorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa, sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali (prima della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale). A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di vicinorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
- Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto.
- Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; • Se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale.
- Per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.
- Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di vicinorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

MOBILITÀ PROFESSIONALE

Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall' a.s. 2017- 2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall'anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.

SEDI DISPONIBILI

Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano **sul 50%** delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

VINCOLI PER I FUNZIONARI EQ

Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste per i docenti – i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.

SERVIZIO PRE-RUOLO E DIVERSO RUOLO

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, **è equiparato** a quello di ruolo.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI EQ ART. 48 BIS - MOBILITÀ DEI DIPENDENTI CHE SULLA BASE DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE ERANO INQUADRATI NELL'AREA DEI DSGA

I Funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria solo per le sedi in cui la posizione di lavoro di DSGA è disponibile ai sensi dell'art. 43 del presente CCNI con precedenza rispetto agli altri funzionari.

Per il personale predetto le operazioni di mobilità si svolgono con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA. Alla scadenza dell'incarico, salvo ottenimento di una nuova sede di titolarità mediante presentazione di domanda di mobilità per una sede diversa, detto personale è confermato dall'Ambito territoriale nell'incarico ricoperto presso la sede attuale di svolgimento della funzione.

ART. 48 TER - MOBILITÀ DEL PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI

Il personale inquadrato nell'area dei funzionari può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili ai sensi dell'art. 43 del presente CCNI relative all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA.

Le istanze di trasferimento di questo personale sono trattate, nell'ambito di ciascuna fase delle operazioni e categoria di precedenza, successivamente a quelle del personale di cui al precedente articolo. Il personale neo immesso in ruolo da procedura valutativa o da concorso, al termine del primo anno scolastico in cui ha sostenuto la prova, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità. In alternativa, partecipa alla mobilità territoriale in II fase.

Detto personale, ottenuta la titolarità su istituzione scolastica definitiva di prima titolarità deve permanere per un periodo non inferiore a tre anni salvi i casi di deroga previsti dall'art. 34 commi 7 e dall'art. 44 comma 5 del presente C.C.N.I. Nel caso in cui confermi la sede l'anno è valido ai fini della maturazione del triennio.

A regime, ovvero nel momento in cui i dipendenti inquadrati nell'area saranno in numero maggiore dei posti di funzione individuati, il personale inquadramento nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni potrà partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria a scelta sia sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili relative all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sia sui posti da DSGA con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto alla medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA.

ART. 48 QUATER - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DSGA

Si svolge da parte degli ambiti territoriali secondo il seguente ordine:

- a. conferma alla scadenza dell'incarico triennale ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA e non abbiano presentato domanda o presentandola non abbiano ottenuto trasferimento presso altra sede;
- b. conferimento di nuovo incarico di DSGA ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA e che abbiano ottenuto trasferimento su sede diversa;
- c. nel caso previsto dal secondo periodo del comma 5 dell'art.55 del CCNL 2019/21 conferma dell'incarico di DSGA in servizio nell'anno scolastico corrente e che non abbia ottenuto trasferimento in altra sede;
- d. conferimento dell'incarico al personale di cui all'art.48 ter, già titolare di incarico, che abbia ottenuto trasferimento su sede per la quale la posizione di lavoro di DSGA è disponibile;
- e. conferimento di nuovo incarico di DSGA al restante personale inquadrato nell'area funzionari e dell'elevata qualificazione, sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto tra il Ministero e le OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21.

PRECEDENZE

Personale docente, educativo e ATA

- I. Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).
- II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
- III. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.
- IV. Assistenza al familiare in ordine di priorità:
- A) **genitori** anche adottivi del disabile in situazione di gravità anche rivedibile o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità (anche rivedibile). **Fratelli e sorelle conviventi:** Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità anche rivedibile perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare e assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

B) **coniuge/parte dell'unione civile, convivente di fatto** di disabile in situazione di gravità non rivedibile.

C) **Figli che prestano assistenza al genitore** disabile in situazione di gravità (non rivedibile).

D) **Fratelli e sorelle non conviventi** del soggetto disabile in situazione di gravità (anche rivedibile), alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.
- V. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.

NOTA BENE: tutte le precedenze elencate, compresa quella del figlio che assiste il genitore, sono valide anche nei trasferimenti per altra provincia.

Obbligatorietà/non obbligatorietà del codice sintetico "comune" o "distretto sub comunale"

PER LE PRECEDENZE n. III (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):

Nella sez. "preferenze" è obbligatorio indicare **come prima preferenza** una o più istituzioni scolastiche **del comune di residenza**, nel caso dell'art. 21 e art. 33 comma 6 legge 104/92; **dell'istituto di cura nel caso delle cure continuative**.

Il codice del comune o distretto sub comunale (di residenza/istituto di cura) **è obbligatorio indicarlo** (anche preceduto dalle singole scuole) **solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni**.

PER TUTTE LE LE PRECEDENZE n. IV (assistenza figli - o fratelli e sorelle conviventi - , tutore legale, assistenza coniuge, genitori e fratelli o sorelle non conviventi); **n. VI** (Legge 100 coniuge militare); **n. VII** (mandato amministrativo):

Nella sez. "preferenze" **è comunque obbligatorio indicare il codice sintetico del comune o sub comunale** (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV), dove è stato trasferito il coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) **indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni**. Pertanto, l'indicazione della preferenza sintetica "comune" o distretto "sub comunale" **è sempre obbligatoria**.

SOLO PER IL PERSONALE DOCENTE – "PARTICOLARI" PRECEDENZE

I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in:

- strutture ospedaliere
- presso le istituzioni penitenziarie
- nei corsi serali
- nei CPIA (ex CTP)

hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.

- Ai fini del triennio si conta anche l'anno in corso.
- Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.

DONNE VITTIMA DI VIOLENZE

In presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, la lavoratrice può presentare, **in qualunque momento**, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o distretto sub comunale nel caso di comuni con più distretti, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa. La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l'inserimento nei percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

GLI UFFICI UIL SCUOLA VICENZA

sono a disposizione per le domande di mobilità

Per appuntamenti scrivere alla mail vicenza@uilscuola.it

Votazione RSU 14-15-16 aprile [VOTA](#) - **UILSCUOLA**